



Il Consiglio di Stato, con [sentenza](#) 2944/2015, depositata il 15/6/2015, chiarisce che l'abilitazione all'esercizio di una professione (attraverso il superamento di un apposito esame di stato) non consente semplicemente di svolgere attività riservate a chi quell'esame superi ma permette anche di non soggiacere ai limiti e requisiti (ad es. limiti di esperienza concreta in un certo settore che non sia oggetto di attività riservata ad abilitati) che la Pubblica Amministrazione volesse porre per individuare soggetti ai quali riconoscere una qualche utilità (ad es. come contrenti di un contratto di consulenza professionale che non sia oggetto di riserva a chi ha superato un esame di stato) in relazione allo svolgimento di attività che, pur non essendo "riservate" (e cioè esercitabili solo da chi abbia superato un apposito esame di stato) siano nondimeno attività "minori" tipiche di quella professione (ad es. la consulenza giuridica per gli avvocati).

Per comprendere a fondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015 occorre leggere la [segnalazione](#)

AS517 dell'Antitrust, risalente al 21 aprile 2009, che nella sentenza è citata. Scriveva l'Antitrust in quella segnalazione al Presidente della Regione Umbria:

"... l'Autorità ha già avuto modo di esprimersi criticamente circa l'indebita presenza di barriere amministrative causate da misure non rispondenti al principio di proporzionalità, il cui unico effetto è quello di determinare una ingiustificata restrizione all'accesso al mercato.

Al riguardo, è stato rilevato che una riforma dell'attività regolatoria della pubblica amministrazione in senso proconcorrenziale favorisce una politica economica orientata al mercato. In tal senso, appare necessaria "[...] una stabile attività di revisione della normativa volta ad individuare, con riferimento a ciascun settore, l'effettiva necessità e proporzionalità delle procedure amministrative previste in relazione all'esercizio delle diverse attività economiche [...]".

In proposito, l'Autorità ha altresì evidenziato che "[...] Particolare attenzione va quindi rivolta all'individuazione degli strumenti e dei criteri in base ai quali il legislatore procede alla preventiva selezione degli operatori, definendo requisiti i quali, pur garantendo la scelta di soggetti tecnicamente qualificati, risultino necessari al conseguimento degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare, nonché proporzionati alla natura della prestazione, senza tuttavia pregiudicare l'efficacia del confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e/o precludere

ingiustificatamente ad alcuno l'accesso al mercato. Le normative che non rispondono a questi principi di necessità e proporzionalità determinano ingiustificate restrizioni concorrenziali e producono costi di regolamentazione superiori ai benefici [...]”.

In casi analoghi a quello in esame, l’Autorità ha in particolare ribadito che la previsione di requisiti particolarmente rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all’accesso al mercato³, ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili.”

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it

, il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto

**["concorrenzaeavvocatura" su facebook](#)
(contano già centinaia di adesioni).**



Un'uscita, il superamento di de hoc per la libertà del professionista effettuale per gli outsiders e,